



Legal Newsletter n. 1/2020

Gennaio - Febbraio

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

Intellectual Property

—

kpmg.com/it



Sommario

Corporate & Commercial

<i>Class action</i> : posticipata a novembre l'entrata in vigore.....	4
Prorogato il termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata ex art. 2477 del codice civile.....	4
Strumenti di allerta della crisi d'impresa: posticipata l'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione da parte di organi di controllo/revisore e creditori pubblici qualificati.....	5
Clausole statutarie: legittime le clausole statutarie di 'change of control' che disciplinano gli effetti del trasferimento delle partecipazioni delle società-socie.....	5
Clausole statutarie anti-diluizione.....	5
<i>Crowdfunding</i> : modifiche al Regolamento Consob.....	6

Governance, Regulatory & Compliance

Nuovo Decreto Legislativo in materia 231/01: destinato ad ampliarsi il catalogo dei reati-presupposto per fini di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea.....	7
--	---

Privacy

Rischio contagio da Coronavirus: le raccomandazioni del Garante a soggetti pubblici e privati per evitare pregiudizi e condotte discriminatorie nei confronti dei lavoratori.....	9
---	---

Labour

COVID-19: <i>smart working</i> e informativa ai dipendenti.....	10
La gestione della sicurezza sul lavoro in regime di lavoro agile.....	10

Intellectual property

Differimento bandi 'Disegni +4', 'POC 2020' e 'Marchi +3'.....	11
Ulteriori risorse per progetti R&D 'Fabbrica Intelligente' e 'Agrifood'.....	11

Corporate & Commercial

Class action: posticipata a novembre l'entrata in vigore

Dal 1° marzo 2020 - a seguito della pubblicazione sul supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 - sono entrate in vigore le modifiche, introdotte dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, al Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, 'Decreto Milleproroghe', così detto perché dispone la proroga dei termini legislativi, oltre a contenere varie disposizioni di carattere sostanziale, con carattere di urgenza, in numerose materie e, in particolare, in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e di giustizia.

Tra le disposizioni convertite con modificazioni, vi sono quelle relative alla proroga dei termini di entrata in vigore della Legge n. 31 del 12 aprile 2019 che ha previsto l'introduzione nel Libro IV 'Dei Procedimenti Speciali' del Codice di Procedura Civile, del nuovo titolo VIII-bis 'Dei procedimenti collettivi' composto da 15 articoli (dall'art. 840-bis all'art. 840-sexiesdecies) e la contestuale abrogazione degli artt. 139, 140 e 140-bis del Codice del Consumo (cfr. [Legal Newsletter n. 4/2019](#)).

In specie l'art. 7 della Legge n. 31 del 12 aprile 2019 che prevedeva il differimento della data di entrata in vigore delle disposizioni contenute di dodici mesi, è stato modificato dapprima dal Decreto Milleproroghe con il prolungamento del termine a diciotto mesi e, poi, in sede di conversione in legge, ulteriormente modificato in diciannove mesi.

Pertanto, le modifiche al Codice di Procedura Civile, inizialmente previste a far data dal 19 aprile 2020, sono ulteriormente rinviate al **19 novembre 2020**. Come diretta conseguenza della modifica normativa, muta anche l'ambito di applicazione oggettiva, infatti, sotto il profilo temporale, l'azione collettiva potrà essere intrapresa solo avverso condotte illecite poste in essere successivamente al 19 novembre 2020.

Prorogato il termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata ex art. 2477 del codice civile

In sede di conversione del Decreto-Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, con Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020 S.O. n. 10/L (c.d. **Decreto Milleproroghe**), il legislatore **è intervenuto sui termini di prima applicazione dell'art. 2477 del codice civile**, così come risultante a seguito delle disposizioni del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, successivamente modificate dalla Legge N. 55 del 14 giugno 2019, di conversione del Decreto-Legge n. 32 del 18 aprile 2019.

In forza delle previsioni contenute nel comma 6-sexies dell'art. 8 del Decreto Milleproroghe, le società a responsabilità limitata che per due esercizi consecutivi abbiano superato i limiti dimensionali previsti dal novellato art. 2477 del codice civile potranno pertanto procedere alla **nomina dell'organo di controllo o del revisore entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019**, stabilita ai sensi dell'art. 2364, comma 2, del codice civile, ovvero entro il 29 aprile 2020 o, in caso di rinvio dell'assemblea a 180 giorni, entro il 28 giugno 2020, salvo eventuali proroghe ai termini di approvazione del bilancio che dovessero essere disposte a fronte della situazione di emergenza che si è venuta a creare per effetto dell'emergenza epidemologica causata dal virus COVID-19.

Si rammenta che tale termine era stato originariamente fissato al 16 dicembre 2019 e che, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Milleproroghe, cambiano anche i bilanci rispetto ai quali va fatta la verifica dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2477 del codice civile. Per le società che chiudono l'esercizio al 31 dicembre, dovranno pertanto essere presi a riferimento i bilanci al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 e non più quelli al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

Si ritiene infine che, per le società che non abbiano provveduto alla nomina entro il 16 dicembre 2019, il primo bilancio da sottoporre a controllo legale non possa che essere quello relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020.



Strumenti di allerta della crisi d'impresa: posticipata l'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione da parte di organi di controllo/revisore e creditori pubblici qualificati

Con il **Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo 2020**, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, il Governo è intervenuto sul termine di entrata in vigore degli strumenti di allerta della crisi.

In particolare, tenuto conto delle difficoltà che le società potranno avere per effetto dell'emergenza sanitaria in corso, sono stati **rinviati al 15 febbraio 2021 gli obblighi di segnalazione** di cui agli artt. 14, comma 2, e 15 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, che avrebbero dovuto operare a decorrere dal 15 agosto 2020 con l'entrata in vigore dell'intera riforma.

Clausole statutarie: legittime le clausole statutarie di '*change of control*' che disciplinano gli effetti del trasferimento delle partecipazioni delle società-socie

Con la massima 185 pubblicata il 3 dicembre 2019, la Commissione per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di società istituita dal Consiglio notarile di Milano è intervenuta sulle cosiddette clausole di '*change of control*' per chiarire che la loro legittimità è subordinata alla portata dei loro effetti che devono essere circoscritti a vicende giuridiche aventi ad oggetto esclusivamente azioni o quote della società nel cui statuto siano presenti, e non quelle di una società che sia sua socia o di terzi.

La massima si sofferma sulle principali tipologie di clausole statutarie attraverso cui si attribuisce rilevanza al cambio di controllo di una società socia.

In particolare, vengono ritenute legittime ed efficaci le clausole statutarie che:

- escludono il limite al trasferimento delle partecipazioni in caso di trasferimento a una società controllata dal socio alienante, qualora detto trasferimento sia assoggettato alla condizione risolutiva consistente nel venir meno del possesso totalitario o del controllo di diritto su tale società o qualora sia comunque previsto, per il verificarsi di tali circostanze, un obbligo di ritrasferire le partecipazioni;
- prevedono il diritto di riscatto qualora si verifichi il trasferimento del controllo di una società socia, con obbligo di quest'ultima di effettuare le dovute comunicazioni all'organo amministrativo e/o agli altri soci;
- prevedono il gradimento nei confronti del nuovo socio di controllo della società socia, in caso di cambio di controllo di una società socia, con obbligo di quest'ultima di effettuare le dovute comunicazioni all'organo amministrativo, e con diritto di riscatto (delle azioni o quote detenute dalla società socia) da parte della società stessa o degli altri soci in caso di mancato gradimento.

Clausole statutarie anti-diluizione

Con la massima 186 anch'essa pubblicata il 3 dicembre 2019, la Commissione per l'elaborazione dei principi uniformi in tema di società istituita dal Consiglio notarile di Milano è intervenuta sulle clausole anti-diluizione.

Sono state ritenute legittime, in particolare, le clausole statutarie di società per azioni o di società a responsabilità limitata che prevedano l'obbligo di assegnare gratuitamente un determinato numero di azioni o quote di nuova emissione a favore dei titolari di una categoria di azioni o quote (o a favore di uno o più singoli soci di s.r.l.) in caso di futuri aumenti di capitale sociale a pagamento, con o senza diritto di opzione, nel caso in cui detti aumenti di capitale siano deliberati a un prezzo inferiore all'importo stabilito dalla clausola stessa, e ciò al fine precipuo di evitare la diluizione del valore delle azioni o quote della categoria protetta anche qualora i relativi titolari non partecipassero ai nuovi aumenti.

La massima precisa che, in tali casi, così come in ogni caso di assegnazione non proporzionale di azioni o quote ai sensi degli artt. 2346, comma 4, e 2468, comma 2, del codice civile, l'ammontare totale dei conferimenti effettuati dai sottoscrittori diversi dai titolari della categoria protetta deve essere almeno pari all'ammontare dell'aumento di capitale effettivamente sottoscritto.



Viene inoltre chiarito che il diritto di assegnazione gratuita di un numero di azioni o quote di nuova emissione, di compendio del nuovo aumento di capitale, senza effettuare nuovi conferimenti, per un ammontare tale da conseguire l'effetto anti-diluitivo, può costituire (i) un '*diritto diverso*' che connota una categoria di azioni o di quote ai sensi dell'art. 2348 del codice civile o dell'art. 26, comma 2, del Decreto-Legge n. 179/2012 (o che si aggiunge ad altri diritti diversi della categoria 'protetta') oppure (ii) un '*diritto particolare*' ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile.

Crowdfunding: modifiche al Regolamento Consob

Con delibera Consob n. 21259 del 6 febbraio 2020, pubblicata nella G.U. n. 38 del 15 febbraio 2020 sono state apportate modifiche al regolamento Consob n. 18592 del 26 giugno 2013 sulla raccolta di capitali tramite portali *on-line* e successive modifiche e integrazioni (Regolamento crowdfunding), al fine di adeguarlo alle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 165 del 25 novembre 2019, (cosiddetto 'correttivo MIFID').

Le modifiche sono entrate in vigore il 16 febbraio 2020.

Si segnala, in particolare, che è stato eliminato dai requisiti patrimoniali che i gestori di portale devono soddisfare ai fini dell'iscrizione e della permanenza nel registro tenuto dalla Consob quello dell'adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori, mantenendo esclusivamente l'obbligo di stipulare una assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale.

Per i gestori di portale già autorizzati alla data di entrata in vigore delle modifiche, l'attivazione della polizza assicurativa dovrà avvenire entro il 1° luglio 2020.



Governance, Regulatory & Compliance

Nuovo Decreto Legislativo in materia 231/01: destinato ad ampliarsi il catalogo dei reati-presupposto per fini di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

In data 23 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato, **in esame preliminare**, lo 'Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale'.

Per ciò che più interessa la presente sede, va segnalato che tale Schema - che contiene altresì previsioni di modifica del Codice penale, in particolare per ciò che concerne taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione (art. 1), del sistema penale tributario (art. 2), del reato di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43 del 1973 (artt. 3 e 4) e di quello di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e/o per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 della L. n. 898 del 1986 - **interviene in maniera significativa sul fronte della responsabilità amministrativa dipendente da reato di cui al D.lgs. n. 231 del 2001**, ulteriormente ampliando il novero dei reati-presupposto.

Nello specifico, spinto dal proposito di dare attuazione alla sopramenzionata Direttiva dell'Unione Europea a protezione degli interessi finanziari (cd. Direttiva PIF), lo Schema di Decreto interverrebbe innanzitutto sul **comparto dei reati-presupposto contro la Pubblica Amministrazione** e in particolare:

- sull'art. 24 del D.Lgs. n. 231 del 2001, sostituendone l'attuale rubrica con quella di "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*", inserendo tra i reati-presupposto sia il delitto di frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. sia il riformato reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e/o per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 della L. n. 898 del 1986 e, in ultimo, estendendo la rilevanza ex 231 in relazione ai reati richiamati al comma 1 ove commessi anche a danno dell'Unione europea (oltre che a danno dello Stato o di altro ente pubblico);
- sull'art. 25 del D.Lgs. n. 231 del 2001, sostituendone l'attuale rubrica con quella di '*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio*' e annoverando tra i reati-presupposto le ipotesi delittuose di peculato semplice di cui all'art. 314, comma 1, c.p., di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p. e di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p.

Si tratta evidentemente di modifiche che - ove entreranno in vigore - comporteranno la **necessità di un aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo**, segnatamente per gli enti che abbiano stipulato o stipulino contratti di fornitura con lo Stato, con altro ente pubblico ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per gli enti che usufruiscano o intendano usufruire degli aiuti eurounitari nel settore agricolo e per gli enti pubblici economici e per le società in controllo e/o a partecipazione pubblica, nell'ambito delle quali taluni soggetti possono, in virtù dell'attività concretamente svolta, assumere le qualifiche pubblicistiche di cui ai menzionati artt. 314, 316 e 323 c.p.

L'ulteriore versante su cui sarebbe destinato ad incidere il predetto Schema di Decreto Legislativo è quello dei **reati tributari**, di recente inclusi nell'elenco dei reati-base di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 157 del 2019, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 124 del 2019, che ha introdotto nel corpo della normativa in materia di responsabilità degli enti il nuovo art. 25-*quinquiesdecies*, rubricato '*Reati tributari*'.

Nel dettaglio, lo Schema di Decreto, in linea con l'obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, interverrebbe sul vigente art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, **attraendo al perimetro applicativo di tale ultimo Decreto anche i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione di cui, rispettivamente, agli artt. 4, 5 e 10-*quater* del D.Lgs. n. 74 del 2000, laddove commessi anche in parte nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore ad Euro 10 milioni.**



In parte qua, la novella in questione indurrebbe a porre particolare attenzione - nell'ambito di una più generale attività di mappatura delle attività esposte al rischio di commissione dei reati tributari richiamati dal citato art. 25-*quinquiesdecies* - a operazioni/situazioni eventualmente suscettibili di integrare - tra gli altri - il requisito della commissione del reato anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione, in difetto del quale non si darebbe la possibilità di una corresponsabilizzazione dell'ente in relazione ai reati di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione.

In ultimo, va segnalato che lo Schema di Decreto Legislativo - perseguendo il già più volte citato obiettivo di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea - punterebbe inoltre ad inserire, nel corpo del D.Lgs. n. 231 del 2001, un nuovo articolo, l'art. 25-*sexiesdecies*, rubricato '*Contrabbando*', inteso a prevedere la responsabilità dell'ente per il reato di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43 del 1973, modulando la sanzione pecuniaria a seconda che il reato ecceda o meno la soglia, individuata in euro centomila, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'Unione dovrà ritenersi considerevole.

Alla luce di quanto sopra sintetizzato, va rilevato che la portata dell'intervento riformatore in cantiere, specie se riguardato alla luce della recente novella sulla corresponsabilizzazione dell'ente per i delitti tributari, risulta indubbiamente significativa.

E in effetti - ancorché sia verosimile che nei Modelli organizzativi siano già ad oggi contemplati presidi di controllo relativi, ad esempio, alla gestione del ciclo attivo/ciclo passivo e alla *supply chain* intesi a garantire la coerenza con quanto fatturato (in termini di corrispondenza tra prezzo, prestazione, reale esistenza e operatività del fornitore, etc.) al fine di scongiurare la costituzione di fondi neri e/o, sotto altro profilo, la correttezza e la regolarità delle scritture contabili e che potranno indubitabilmente valere quale presidi utili a mitigare anche il rischio di commissione di reati tributari (quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e/o l'emissione di fatture per operazioni inesistenti) - **non sarebbe possibile prescindere da un rinnovato assessment alla luce delle recenti ed eventualmente prossime integrazioni del catalogo dei reati-presupposto.**

Ciò non solo con lo scopo di 'curvare' eventuali presidi già esistenti all'attenuazione dei rischi di commissione dei reati tributari presupposto, ma ancor prima con l'intento di individuare eventuali ulteriori attività sensibili che possono emergere solo a seguito di una valutazione centrata sul peculiare rischio di reato-presupposto considerato.

Varrà peraltro la pena considerare - specie in relazione a realtà organizzative più articolate e a caratura multinazionale - **misure specifiche integrate di gestione del rischio fiscale e di prevenzione dei reati tributari**, se del caso per il tramite dell'implementazione di sistemi di *tax control framework* e gestione del rischio fiscale, tenuto altresì conto, ove applicabile, della normativa nazionale sulla *cooperative compliance* e, dunque, delle possibilità dischiuse dal regime sull'adempimento collaborativo.

D'altronde, non possono essere trascurate, sempre **in un'ottica di compliance integrata**, le previsioni del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII) che, tra l'altro, per effetto del novellato art. 2086 c.c., pongono a carico dell'imprenditore il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Ciò al fine di **valorizzare le intersezioni tra le normative richiamate e di generare 'economie di scala' nell'implementazione di presidi e misure correttive in grado di rilevare virtuosamente su più fronti.**



Privacy

Rischio contagio da Coronavirus: le raccomandazioni del Garante a soggetti pubblici e privati per evitare pregiudizi e condotte discriminatorie nei confronti dei lavoratori

Lo stato di emergenza dovuto alla diffusione in Italia del virus COVID-19 (noto come Coronavirus) richiede a tutti coloro che trattano dati personali, soggetti privati ed enti pubblici, di applicare con massimo rigore le norme e i principi in materia di protezione dei dati personali per evitare che la crisi sanitaria dia atto a condotte discriminatorie e/o lesive dei diritti dei lavoratori impattati dal rischio contagio.

Il tema è stato recentemente affrontato dal Garante della protezione dei dati personali ('Garante') con comunicato stampa del 2 marzo 2020, con cui ha chiarito la propria posizione relativamente ai numerosi quesiti da parte di soggetti pubblici e privati in merito alla possibilità di raccogliere, all'atto della registrazione di visitatori e lavoratori, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio. Nel proprio comunicato, il Garante chiarisce che:

- l'emergenza coronavirus non giustifica/legittima la raccolta, a priori, sistematica e generalizzata di informazioni sulla salute delle persone, neppure sotto forma di autodichiarazioni;
- l'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano **esclusivamente** agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate;
- la normativa d'urgenza adottata nelle ultime settimane prevede che chiunque negli ultimi 14 gg abbia soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico, debba comunicarlo alla propria azienda sanitaria territoriale, anche per il tramite del medico di base, che provvederà agli accertamenti previsti.

Alla luce delle indicazioni del Garante, deve ritenersi che il datore di lavoro, conformemente alla normativa d'urgenza e alle norme applicabili in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in qualità di titolare del trattamento dei dati del proprio personale:

- non può raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o, comunque, rientranti nella sfera extra lavorativa. I datori di lavoro non possono effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti;
- diversamente, può invitare i propri dipendenti a fare, se necessario, comunicazioni all'amministrazione di provenire da un'area a rischio, agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.

Nel caso in cui poi, il datore di lavoro apprenda di una situazione di rischio 'biologico' derivante dal Coronavirus nel luogo di lavoro, ha l'obbligo di comunicare agli organi preposti l'eventuale variazione del rischio per la salute sul posto di lavoro e gli altri adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori per il tramite del medico competente. Per la stessa *ratio*, il lavoratore ha l'obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.



Labour

COVID-19: *smart working* e informativa ai dipendenti

Al fine di fronteggiare l'emergenza Coronavirus, il Governo ha emanato una serie di decreti emergenziali volti, fra l'altro, a consentire un utilizzo più agile dello '*smart working*'.

In particolare, con il primo DPCM del 23 febbraio 2020, il Governo ha consentito lo svolgimento di '*smart working*' anche in assenza dell'accordo individuale (ma con apposita autocertificazione), con riferimento alle aree rientranti nella cosiddetta 'Zona Rossa'.

Successivamente, il DPCM 25 febbraio 2020 ha esteso questa possibilità fino al 15 marzo 2020 e per le imprese operanti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori.

Da ultimo, il DPCM 1 marzo 2020 ne ha ampliato sia la durata temporale (6 mesi) sia l'ambito di applicazione oggettivo, estendendolo a tutto il territorio nazionale.

Oltre alla possibilità di ricorrere allo '*smart working*' anche in assenza di uno specifico accordo individuale con il dipendente, il Governo, per contrastare l'emergenza Coronavirus, ha concesso alle imprese la possibilità di adempiere agli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro in forma semplificata.

Come noto, nell'ambito dello *smart working*, il datore di lavoro è tenuto a formare e informare il dipendente in relazione ai rischi connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione, consegnando allo stesso - con cadenza almeno annuale - un'apposita informativa scritta.

Con i vari DPCM emanati in questi giorni, il Governo ha sul punto stabilito che gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza possono essere assolti anche in via telematica, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.

La gestione della sicurezza sul lavoro in regime di Lavoro agile

Come noto, l'art. 18, comma 2 della Legge n. 81/2017 stabilisce che "*il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa*".

Anche il lavoro agile rientra nella più ampia categoria del rapporto di lavoro subordinato, pertanto, in materia di sicurezza e salute la responsabilità è a carico del datore di lavoro.

Nella ricerca di un giusto equilibrio, l'art. 20 del D.Lgs n. 81/2008 prevede però reciproci obblighi per le parti: una ideale alleanza tra datore e lavoratore contro il rischio di infortunio.

Il lavoratore è quindi obbligato a prestare il proprio contributo all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. Si è, infatti, ritenuto di responsabilizzare il lavoratore, con un'adeguata informativa e formazione ad hoc, a scegliere luoghi ed eventuali strumenti di lavoro coerenti con le scelte aziendali in materia di salute e sicurezza e adeguati all'esecuzione della prestazione lavorativa.

L'obiettivo è evitare che il dipendente possa trovarsi, anche solo per incuranza, in situazioni di pericolo.

La circolare INAIL n. 48/2017 specifica che gli infortuni occorsi al dipendente che svolge la sua attività in modo '*flessibile*' sono tutelati se causati da un rischio connesso con l'attività lavorativa svolta con il solo limite del cosiddetto rischio '*elettivo*'; ossia quel comportamento del lavoratore talmente imprevedibile e pericoloso da non essere prevenuto che rompe il nesso di responsabilità del datore di lavoro e dell'assicurazione sociale.

Il dovere di cooperazione del lavoratore si individua, poi, nella segnalazione al datore di lavoro di eventuali pericoli ai quali è esposto, per individuare le misure più idonee per gestirli. La modalità flessibile di esecuzione della prestazione lascia più spazio di autonomia al lavoratore che avrà, in tutte le sue declinazioni, quindi, un ruolo molto più attivo rispetto al passato.



Intellectual Property

Differimento bandi 'Disegni +4', 'POC 2020' e 'Marchi +3'

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con tre decreti direttoriali, ha disposto un ulteriore differimento dei termini relativi al bando 'Disegni +4', incentivo riconosciuto per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione di disegni e modelli singoli o multipli registrati, al bando POC 2020, con cui vengono finanziati programmi di valorizzazione di brevetti, attraverso progetti *Proof of Concept* (PoC), al fine di innalzarne il livello di maturità tecnologica, nonché previsto una proroga di termini per il bando 'Marchi +3', un programma di agevolazioni realizzato per favorire la registrazione all'estero di marchi nazionali da parte di micro, piccole e medie imprese, con l'obiettivo di sostenerne la capacità innovativa e competitiva.

Lo slittamento dei termini è stato disposto in considerazione delle limitazioni alle attività lavorative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I tre decreti, con data 9 marzo 2020, prevedono quanto segue:

— Bando Disegni +4

Differimento della decorrenza del termine di presentazione delle domande:

- la decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione prevista dal Bando 'Disegni +4' è fissata alle ore 9.00 del 22 aprile 2020.

— Bando POC 2020

Differimento del termine ultimo di presentazione dei programmi di valorizzazione:

- fino alle ore 24.00, sempre del 20 aprile 2020, si potranno inviare le istanze relative al Bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti da parte delle Università, dei Centri Pubblici di Ricerca e degli Istituti di Ricovero e Cura a carattere Scientifico tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept.

— Bando Marchi +3

Differimento della decorrenza del termine di presentazione delle domande:

- la decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione prevista dal Bando 'Marchi +3' è fissata alle ore 9.00 del 6 maggio 2020.

Ulteriori risorse per progetti R&D 'Fabbrica Intelligente' e 'Agrifood'

Sulla G.U. del 4 marzo 2020, n. 55 è stato pubblicato un nuovo decreto del Ministero dello sviluppo economico che destina ulteriori risorse finanziarie per sostenere le iniziative di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a 'Fabbrica intelligente' e 'Agrifood'.

In particolare, l'art. 1 del presente D.M. 20 dicembre 2019, per consentire la prosecuzione degli interventi da realizzare nei territori delle regioni meno sviluppate, incrementa di Euro 102.668.825,80, le risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 marzo 2018, destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo di cui al Capo III - Procedura a sportello del medesimo decreto, utilizzando le seguenti risorse disponibili:

- Euro 25.569.829,22 a valere sulle risorse dell'Asse I Innovazione del Programma operativo nazionale 'Imprese e competitività' 2014-2020 FESR;
- Euro 37.894.666,67 a valere sulle risorse del Programma operativo complementare 'Imprese e competitività' 2014-2020;
- Euro 39.204.329,91 a valere sulle risorse del Piano di azione e coesione 2007-2013.

Inoltre, al fine di tener conto dei precedenti incrementi di risorse finanziarie disposti dall'art. 1 dei Decreti Ministeriali del 12 febbraio 2019 e del 5 giugno 2019, oltrechè dall'art. 1 del decreto in oggetto, l'art. 2, apporta le dovute modifiche all'art. 7 ed alla tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e tipologia di procedura di cui all'allegato n. 3 del citato D.M. 5 marzo 2018.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").